



# COMUNE DI RENATE

Provincia di Monza e della Brianza

## DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

n. 7

in data 24/04/2024

---

**Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE DELLA TASSA RIFIUTI TRIBUTO PUNTUALE (TARIP) DA APPLICARE PER L'ANNO 2024.**

---

### Adunanza ordinaria di Prima convocazione - seduta pubblica

L' anno duemilaventiquattro addì ventiquattro del mese di Aprile alle ore 21:00 nella Residenza Municipale, previa l' osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione vigente, si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello, risultano:

N.	Cognome Nome	Presenza	Assenza
1	RIGAMONTI MATTEO	X	
2	PELUCCHI LUIGI	X	
3	ANNONI MICHELE		X
4	ZOIA MATTEO		X
5	RIGAMONTI LORENZO		X
6	RIVA ANDREA		X
7	VILLA MARIA TERESA	X	
8	SIRONI DAVIDE	X	
9	MOLTENI MARIO	X	
10	AGRATI ODILLA		X
11	TETTAMANZI MICHELE		X
12	VIGANO' PAOLO GIUSEPPE	X	
13	DI MOLFETTA LORENZO	X	

E' presente in qualità di assessore esterno senza diritto di voto la sig.ra Donatella Tatoli.

Partecipa alla seduta il **Dott. Ivan Roncen** Segretario comunale.

Il sig. **Matteo Rigamonti** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

**Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE DELLA TASSA RIFIUTI TRIBUTO PUNTUALE (TARIP) DA APPLICARE PER L'ANNO 2024.**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**PREMESSO CHE:**

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- la deliberazione dell'ARERA n. 444 del 31/10/2019, relativa a disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- la deliberazione dell'ARERA n. 493 del 24/11/2020 ha apportato alcune modifiche all'aggiornamento del metodo tariffario rifiuti (MTR) ai fini della predisposizione tariffarie per l'anno 2021;
- la deliberazione dell'ARERA n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 “Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;
- la deliberazione di ARERA n. 389/2023/R/rif del 03/08/2023 recante “Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);
- la deliberazione dell'ARERA n. 2 del 18/01/2022, il cui provvedimento adotta il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), atto ad introdurre obblighi di qualità contrattuale e tecnica correlati con indicatori dell'indice di qualità del servizio svolto;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.L.vo 15 dicembre 1997, n. 446;

TENUTO CONTO che nel territorio in cui opera il Comune di Renate non è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 e che in base alle vigenti norme le funzioni di Ente Territorialmente Competente (ETC) previste dalla deliberazione ARERA 443/2019 sono svolte dal Comune;

RILEVATO che dall'anno 2019 è stato introdotto nel Comune di Renate l'utilizzo del sacco blu con chip RFID per lo smaltimento dell'indifferenziato e pertanto, a partire dall'anno 2024, è intenzione dell'Amministrazione Comunale introdurre il sistema della TARI TRIBUTO PUNTUALE (TARIP);

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 1 del 22/02/2024 con la quale è stato approvato il nuovo "Regolamento per la disciplina della nuova tassa sui rifiuti TARI Tributo Puntuale";

VISTI in particolare:

- l'art. 12 del citato regolamento comunale, il quale stabilisce che la Tari Tributo Puntuale basa la sua determinazione secondo quanto previsto dall'art. 1 comma 652, della Legge 27 n. 147/2013 e s.m.i.;

- l'art. 13 del citato regolamento comunale, il quale stabilisce la modalità di articolazione della tassa rifiuti tributi puntuale nelle sue componenti fissa e variabile;

- l'art. 14 del citato regolamento comunale, il quale stabilisce le modalità di calcolo della tassa per utenze domestiche nelle sue componenti parte fissa e parte variabile, come segue:

1. **Quota fissa**, derivante dal prodotto della quota unitaria (€/mq.) per la superficie dell'utenza (mq.) corretta per un coefficiente di adattamento  $K_a$  secondo la seguente espressione:

$TFd(n,S) = Quf * S * K_a(n)$  dove:

$TFd(n, S)$  = quota fissa della tariffa per un'utenza domestica con  $n$  componenti il nucleo familiare e una superficie pari a  $S$ .

$n$  = numero di componenti del nucleo familiare.

$S$  = superficie dell'abitazione (mq).

$Quf$  = quota unitaria (€/mq), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze domestiche e la superficie totale delle abitazioni occupate dalle utenze medesime, corretta per il coefficiente di adattamento ( $K_a$ ).

$Quf = Ctuf / Sn Stot (n) * K_a (n)$

dove:

$Ctuf$  = totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche.

$Stot (n)$  = superficie totale delle utenze domestiche con  $n$  componenti del nucleo familiare.

$K_a (n)$  = coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli

immobili in funzione del numero di componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza.

2. **Quota variabile** nelle sue componenti  $TV1$  e  $TV2$  così determinate:

$TV1$  calcolata sulla base dei coefficienti  $K_b$  previsti dal DPR n. 158/99;

$TV2$  calcolata sulla base della produzione di rifiuto indifferenziato. Si ottiene come prodotto del costo unitario €0,70/sacco per la quantità di rifiuto indifferenziato prodotto dalla singola utenza secondo la seguente espressione:

$TV2d (n) = Quv * Cu$

dove

$TV2d (n)$  = quota variabile a misura della tariffa per un'utenza domestica con  $n$  componenti il nucleo familiare.

$Quv$  = volume di rifiuto indifferenziato prodotto dalla singola utenza.

$Cu$  = costo unitario € 0,70/sacco;

- l'art. 15 l'art. 14 del citato regolamento comunale, il quale stabilisce le modalità di calcolo della tassa per le utenze non domestiche nelle sue componenti parte fissa e parte variabile, come segue:

1. **Quota fissa** derivante dal prodotto della quota unitaria (€/mq) per la superficie dell'utenza (mq) per il coefficiente potenziale di produzione Kc secondo la seguente espressione:

$$TFnd (ap, Sap) = Qapf * Sap (ap) * Kc (ap)$$

dove:

TFnd (ap, Sap) = quota fissa della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva "ap" e una superficie pari a "Sap".

Sap = superficie dei locali dove si svolge l'attività produttiva.

Qapf = quota unitaria (€/mq), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche e la superficie totale dei locali occupati dalle utenze medesime, corretta per il coefficiente potenziale di produzione (Kc)

$$Qapf = Ctapf/Sap Stot(ap) * Kc (ap)$$

dove:

Ctapf = totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche.

Stot (ap) = superficie totale dei locali dove si svolge l'attività produttiva (ap).

Kc (ap) = coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività.

2. **Quota variabile** nelle sue componenti TV1 e TV2 così determinate:

TV1 calcolata sulla base dei coefficienti Kb previsti dal DPR n. 158/99;

TV2 che si ottiene come prodotto del costo unitario di €.0,70/sacco per il volume di rifiuti indifferenziati prodotti, dalla singola utenza secondo la seguente espressione:

$$TV2nd = Cu * Quv$$

dove:

TV2nd = quota variabile della tariffa a misura per un'utenza non domestica.

Cu = costo unitario di €. 0,70/sacco

Quv = quantità di rifiuti effettivamente prodotti, dall'utenza non domestica.

DI SPECIFICARE che per scoraggiare comportamenti elusivi, l'errata differenziazione dei rifiuti, la loro migrazione e l'abbandono sul territorio e per bilanciare l'attribuzione della parte variabile, sia per utenze domestiche che non domestiche, viene incluso nella parte fissa della variabile un "volume minimo" a carico di ciascuna utenza, determinato da un numero massimo di sacchi blu a disposizione per l'anno 2024, come da tabella allegata alla presente, quale parte intregante e sostanziale;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale in data odierna ad oggetto "APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) RELATIVO AGLI ANNI 2022-2024 PREDISPOSTO AI SENSI DELLE DELIBERAZIONI DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE ARERA";

RITENUTO pertanto di procedere all'approvazione delle nuove tariffe per l'anno d'imposta 2024;

VISTO l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

RITENUTO di approvare la seguente ripartizione percentuale dei costi del servizio per l'anno 2024, tra utenze domestiche e utenze non domestiche:

- 70% utenze domestiche;
- 30% utenze non domestiche;

RITENUTO di approvare gli importi unitari delle tariffe sia per l'utenza domestica sia per l'utenza non domestica, come riportato nell' Allegato A "Tariffe TARIP 2024 – Utenze domestiche" e Allegato B "Tariffe TARIP 2024 – Utenze non domestiche", quali parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI STABILIRE per l'anno 2024 il pagamento della tassa rifiuti in 2 rate con scadenza 16 giugno e 16 dicembre, dando atto che per i successivi anni le scadenze saranno quelle previste dal Regolamento e precisamente 31 maggio e 30 novembre;

DI STABILIRE che per l'anno 2024, la parte variabile della tariffa TV2 inerente gli svuotamenti minimi a carico di ogni utenza, oltre la parte degli eventuali eccedenti, verrà emessa in un'unica soluzione con la rata di acconto dell'anno 2025;

CONSIDERATO CHE l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

ATTESO che la presente deliberazione, con la quale si approvano le tariffe del tributo sui rifiuti (TARIP) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dall'art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 2021/2011, ovvero mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale;

CONSIDERATO l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.L.vo 30 dicembre 1992, n. 504 e l'art. 19, comma 7, del D.L.vo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune;

VISTO l'articolo 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Il Sindaco introduce l'argomento ed illustra il dettaglio della proposta.

Il Consigliere Viganò chiede alcune informazioni a maggior comprensione del meccanismo di erogazione del servizio. L'assessore Molteni risponde.

Il Consigliere Viganò ancora sul regolamento TARIP e sulla riduzione dei "sacchi blu" in merito ai quali chiede se vi sono dati sul loro utilizzo. L'Assessore Molteni risponde.

Il Consigliere di Molfetta chiede come il PEF riesca ad assorbire l'aumento dell'imposta e le ragioni dell'aumento della tassa per le associazioni.

VISTO l'esito della votazione espressa in forma palese dai n. 7 Consiglieri presenti: n. 5 voti favorevoli, e n. 2 astenuti (Viganò e di Molfetta);

## **DELIBERA**

- 1) DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- 2) DI DARE ATTO che il piano economico finanziario del servizio gestione rifiuti PEF TARI 2024-2025, elaborato ai sensi del metodo MTR-2 aggiornamento biennale previsto dalla deliberazione ARERA n. 389/2023/R/rif, approvato con delibera di Consiglio Comunale in data odierna, per l'anno 2024, prevede costi totali pari ad €. 441.393,00 e la TARI 2024, al netto dei trasferimenti e dei proventi è di € 441.393,00 di cui:  
€ 207.421,00 per la parte fissa, €. 209.545,00 per la parte variabile (TV1), €. 24.427,00 per la parte variabile (TV2).
- 3) DI APPROVARE le Tariffe TARIP per l'anno 2024 come riportate nell'allegato "A" "Tariffe TARIP 2024 – Utenze domestiche" e nell'allegato B "Tariffe TARIP 2024 – Utenze non domestiche".
- 4) DI APPROVARE gli svuotamenti minimi a carico di ogni singola utenza, come previsti nell'allegato "C -Tabelle minimi".
- 5) DI DARE ATTO che le tariffe approvate consentono la copertura integrale delle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti mediante la "quota fissa" delle stesse e dei costi di gestione legati alla quantità di rifiuti conferiti ed al servizio fornito, mediante le "quote variabili TV1 e TV2";
- 6) DI DARE ATTO che alle tariffe TARIP deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Monza e della Brianza, nella misura del 5%;
- 7) DI STABILIRE per l'anno 2024 il pagamento della tassa rifiuti nelle sue componenti fissa e variabile TV1, in 2 rate con scadenza 16 giugno e 16 dicembre, dando atto che la parte variabile della tariffa TV2 inerente gli svuotamenti minimi a carico di ogni utenza, oltre la parte degli eventuali eccedenti, verrà emessa in un'unica soluzione con la rata di acconto dell'anno 2025;
- 8) DI DARE ATTO che per i successivi anni le scadenze saranno quelle previste dall'art. 32 commi 3 e 4 del Regolamento per la disciplina della nuova tassa sui rifiuti TARI Tributo Puntuale approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 1 del 22/02/2024;
- 9) DI TRASMETTERE le tariffe TARI per l'anno 2024 ed i documenti allo stesso allegati ad ARERA;
- 10) DI PROVVEDERE ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

**IL SINDACO**  
Matteo Rigamonti

*firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n.82/2005 e smi*

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Dott. Ivan Roncen

*firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n.82/2005 e smi*